



Repertorio Notarile N. 9941

Raccolta N. 5758

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno, il giorno di domenica sedici del mese di maggio, alle ore dieci e minuti trentacinque.

16.5.2021.

In Carpi, nei locali della Sala Duomo, posti in Via Duomo n. 2.

Davanti a me dottor CARLO CAMOCARDI, Notaio in Carpi, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena, è comparso il signor:

CANULLI RUGGERO nato a Carpi (MO) il giorno 13 marzo 1955, con residenza in Carpi (MO), Via G. Mazzali n. 53, domiciliato per la carica presso la società di cui oltre, codice fiscale CNL RGR 55C13 B8190, cittadino italiano e della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, il quale nella dichiarata ed a me Notaio nota sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: **"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI CARPI"** con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (MO), Via Giulio Rovighi n. 37, iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al n. 397097 REA, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Modena e codice fiscale 81001000363,

richiede a me Notaio

di assistere, redigendone pubblico verbale, all'Assemblea dei soci della società predetta, qui riunita al fine di discutere e deliberare su materie straordinarie e ordinarie, con il seguente

Ordine del Giorno relativo alla parte straordinaria:

- " 1) Previsione della facoltatività dell'organo di controllo, relativa modifica statutaria e revisione dello statuto; adozione del libro verbali e libro soci vidimati;
- 2) Iscrizione della Società al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, con migrazione dal Registro delle Imprese;
- 3) Verifica del mantenimento della personalità giuridica della Società, una volta iscritta al "R.U.N.T.S.", ed eventuali necessari adempimenti successivi;
- 4) Modifica dell'art. 2, comma 1, dello Statuto Sociale riguardante l'iscrizione al "R.U.N.T.S.";
- 5) Modifica dell'art. 5, comma 1, con inserimento dell'età massima per associarsi;
- 6) Modifica dell'art. 15, relativo al bilancio della società, per renderlo conforme alla vigente normativa;
- 7) Modifica dell'art. 16 con inserimento della figura del Vice Presidente e dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- 8) Modifica dell'art. 18, con la previsione di convocazione dell'assemblea soci anche con modalità audiovideo conferenza;
- 9) Modifica dell'art. 28, per renderlo conforme alla vigente normativa in materia di Organo di Controllo, con conseguente revisione dell'intero Statuto;

Registrato a

Modena

il 18/05/2021

N. 14433

Serie 1T

Esatti € 200,00

Iscritto nel

Registro Imprese di

MODENA

il 19/05/2021

Prot. N. 24730

10) Altre modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
(OMISSIS)".

Al che aderendo io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, a norma di Statuto e per determinazione degli intervenuti, esso comparente il quale, col consenso degli intervenuti stessi, affida a me Notaio le funzioni di segretario e dopo aver constatato e fatto constatare:

- CHE la presente Assemblea è stata convocata, in seconda convocazione, in questo luogo, per questo giorno e per le ore 10:30, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai sensi di legge e di Statuto;

- CHE l'Assemblea di prima convocazione, convocata per il giorno 13.5.2021 alle ore 23:00 presso la sede Sociale della Società, posta in Via G. Rovighi n. 37, è andata deserta;

- che, visti gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'Assemblea si svolgerà in parte "straordinaria" per discutere e deliberare sui relativi punti e continuerà in parte "ordinaria" sugli altri punti;

- CHE sono presenti, in proprio o per deleghe riscontrate regolari, numero 19 (diciannove) soci aventi diritto al voto su un totale di numero 145 (centoquarantacinque) soci, come da elenco che rimarrà depositato agli atti della Società;

- CHE tutti i soci predetti risultano tali in base a quanto in data odierna consta dall'esame del Libro dei Soci;

- CHE del Consiglio di Amministrazione:

esso comparente - Presidente - è presente;

GAVIOLI STEFANO - Vice Presidente - è presente;

BARBIERI IVO - Consigliere - è presente;

PRANDI GIORGIO - Consigliere - è presente;

PINI MAURO - Consigliere - è presente;

DOTTI CARLO ALBERTO - Consigliere - è presente;

MICHELINI GIUSEPPE - Consigliere - è presente;

BONASI PIERA - Consigliere - è presente;

BIZZARRI ROBERTO - Consigliere - è presente;

- CHE la società non ha provveduto alla nomina dell'organo di controllo.

Tutto ciò constatato e fatto constatare,

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita, in quanto lo Statuto vigente, all'art. 20 comma 2, prevede espressamente la valida costituzione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, e, quindi, idonea a deliberare sui primi punti all'Ordine del Giorno - parte straordinaria, dei quali inizia la trattazione.

SU TUTTI I PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente apre l'Assemblea straordinaria comunicando ai soci che, a seguito della revisione effettuata dall'incaricato

della "Lega Nazionale Cooperative e Mutue" in data 29.1.2021, la Società è stata diffidata a modificare il vigente Statuto, prevedendo la facoltatività di nomina del Collegio Sindacale ed imponendo anche l'adozione del libro verbali e del libro soci vidimati.

A tal proposito, il Presidente riferisce ai soci che il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto a far vidimare il libro verbali ed il libro soci; si rende ora necessario provvedere alle modifiche statutarie richieste.

Il Presidente continua esponendo all'Assemblea che, vista la prossima attivazione del "R.U.N.T.S." ("Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"), nel quale confluiranno gli enti che presentano i requisiti di cui alla normativa del Codice del Terzo Settore, ed essendo la Società già iscritta al Registro delle Imprese, sezione Speciale Imprese Sociali, presso la Camera di Commercio di Modena, la Società stessa potrà ottenere l'iscrizione automatica al predetto Registro Unico, con migrazione dal Registro Imprese.

Il Presidente quindi precisa che, una volta avvenuta la migrazione al R.U.N.T.S., il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di mantenere anche l'iscrizione nel Registro Imprese.

Il Presidente comunica inoltre che, ottenuta l'iscrizione al "R.U.N.T.S.", il Consiglio di Amministrazione verificherà che la società abbia mantenuto la personalità giuridica; qualora invece ciò non risultasse, chiede sin da ora all'Assemblea di ricevere mandato affinché possa procedere a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, facendo tutto quanto necessario, espletando i relativi adempimenti, la raccolta della documentazione necessaria, anche contabile, e ogni verifica, anche in merito alla sussistenza del patrimonio minimo previsto per legge, dando mandato ad un Notaio.

Infine, il Presidente illustra le altre modifiche statutarie, che riassume come segue:

- previsione d'integrazione automatica della denominazione della Società con l'acronimo "ETS" ("Ente Terzo settore"), contemporaneamente all'iscrizione della società stessa nel "R.U.N.T.S.", divenendo pertanto la stessa "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI CARPI - ETS";
- previsione della possibilità per le persone fisiche di associarsi alla Società, con requisito d'età fissato ad un massimo di 45 anni;
- adeguamento della clausola statutaria relativa al bilancio della società alla vigente normativa ed alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali;
- previsione della possibilità di svolgimento dell'assemblea dei soci con modalità a distanza, ossia in audiovideo conferenza;
- previsione della figura del vice-presidente, ove adottata la

forma amministrativa del Consiglio di Amministrazione;

- sostituzione della clausola relativa all'Organo di Controllo, per renderla conforme alla vigente normativa e alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, con conseguente revisione dello Statuto alla luce di tale modifica.

In conclusione, il Presidente propone all'Assemblea di adottare il testo dello Statuto nella forma già messa a disposizione di tutti i soci, con le modifiche come sopra esposte e conforme alla normativa del Codice del Terzo Settore, con possibilità così per la Società di iscrizione al "R.U.N.T.S.", quando il registro sarà reso operativo.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare. Rammenta che la delibera, ai sensi dell'art. 20 comma 2, dello statuto sociale, è adottata con il **voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in assemblea.**

L'ASSEMBLEA

udita ed approvata la relazione del Presidente, con il voto espresso mediante alzata di mano, ha prodotto i seguenti risultati:

FAVOREVOLI 19 (diciannove);

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno;

Quindi con il voto favorevole di n. 19 (diciannove) soci, quorum deliberativo sufficiente ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello statuto sociale,

DELIBERA

- **DI MODIFICARE** il vigente Statuto, prevedendo la facoltatività di nomina dell'organo di controllo;

- **DI PRENDERE ATTO** che il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto alla vidimazione del libro verbali e del libro soci della Società;

- **DI ACCETTARE** l'iscrizione automatica della società nel "R.U.N.T.S.", quando tale Registro sarà reso operativo, mediante migrazione automatica della Società stessa dal Registro delle Imprese;

- **DI PRENDERE ATTO** che, una volta ottenuta l'iscrizione nel "R.U.N.T.S.", il Consiglio di Amministrazione verificherà che la società stessa abbia mantenuto la personalità giuridica;

- **DI DARE MANDATO** al Presidente, qualora non risultasse conservata la personalità giuridica della Società, di procedere a richiederla ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, con quanto necessario e dando mandato ad un Notaio;

- **DI APPROVARE** tutte le modifiche Statutarie, come sopra proposte da esso Presidente;

- **DI APPROVARE**, anche in conseguenza del punto precedente, il nuovo testo dello Statuto sociale, testo che esso Presidente stesso mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera =A=, per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene dal comparente e dagli intervenuti la let-

tura;

- **DI AUTORIZZARE** il Presidente ad apportare al presente verbale, alle delibere in esso contenute ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente richieste nei competenti uffici, conferendo al medesimo tutti i poteri necessari per curare tutti gli incombenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

A questo punto il Presidente dichiara esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno della Parte straordinaria dell'Assemblea, che continua in Parte Ordinaria e la cui verbalizzazione viene affidata alla segretaria signora Manfredini Flavia.

Sono le ore undici e minuti zero.

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Il presente verbale e l'allegato Statuto sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore.

Il comparente e gli intervenuti danno atto di essere stati da me Notaio informati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 G.D.P.R. e, quindi, hanno consentito e autorizzato l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

RICHIESTO

io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto al comparente ed agli intervenuti all'Assemblea che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me di mia mano completato, il presente atto occupa sette facciate sin qui di due fogli.

F.to CANULLI RUGGERO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.

Allegato =A= al rep. n. 9941/5758

STATUTO

della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI CARPI"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società di mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 denominata **"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI CARPI"** fondata il 09-12-1860 e qui di seguito denominata per il presente atto: Società.

La denominazione sociale verrà integrata in modo automatico con l'acronimo "ETS" ("Ente del Terzo Settore"), quindi senza necessità di modificare il presente Statuto, contemporaneamente all'iscrizione della Società stessa nel "RUNTS" ("Registro Unico Nazionale del Terzo Settore").

ARTICOLO 2 - Sede - La Società ha sede legale in Carpi (MO) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, poi al RUNTS al momento dell'attivazione.

La Società opera in tutto il territorio dei Comuni di Carpi, Soliera, Novi, Campogalliano, nel territorio detto "delle Terre d'Argine".

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo indicato sul Libro Soci.

La Società è tenuta ad aggiornare il suddetto Libro Soci con le indicazioni comunicate a cura del socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818, opera unicamente a favore dei soci e dei loro familiari ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità.

La Società ha i seguenti scopi:

1. in via principale, assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia e venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti, assicurando principalmente il diritto alla salute attraverso servizi integrativi del sistema sanitario pubblico nazionale;
2. in via accessoria, cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica.

Per queste attività accessorie deve specificarsi nel bilancio annuale la spesa e il modo di farvi fronte.

La Società, nei limiti di Legge, per il perseguimento degli scopi sociali potrà:

- a) svolgere attività assistenziale, nonché attività sanitaria e parasanitaria integrativa sia in forma diretta che indiretta

stipulando, se del caso, convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;

b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e i loro familiari;

c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e assistenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto ed in particolare:

I - promuovere la diffusione e il rafforzamento dei principi della mutualità e i legami di solidarietà fra i soci;

II - stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

III - aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative e altri organismi che svolgano attività economiche ed assistenziali integrative, ricreative, culturali o che si propongono comunque scopo ed attività affini a quelli esercitati dalla società stessa e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;

IV - partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'esplorazione di determinati servizi;

V - stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, gruppi al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

VI - effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

La Società non può svolgere attività diversa da quelle indicate nel presente articolo.

La Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio.

I servizi sociali possono essere erogati solo ai soci e, in conformità della legge, ai loro familiari.

Tutte le misure e le qualità delle prestazioni di assistenza, degli aiuti, dei sussidi, e comunque tutti gli interventi attivi ai soci e di carattere economico vengono fissati anno per anno avuto riguardo all'equilibrio economico e finanziario dell'esercizio sociale.

Sulla base di quanto indicato al comma precedente il Consiglio delibera poi l'assegnazione ai singoli soci aventi diritto.

TITOLO II - SOCI ORDINARI ED ONORARI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti dei soci ordinari - Soci onorari e benemeriti.

a) Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni, residenti nei Comuni di

Carpi, Soliera, Novi e Campogalliano i quali ricercano la soddisfazione delle necessità indicate nello scopo e nell'oggetto sociale. Possono essere soci ordinari anche le persone giuridiche e gli enti mutualistici secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti.

b) Possono essere soci onorari coloro che, persone fisiche o giuridiche intendano sostenere l'attività della Società attraverso loro contributi di varia natura. Essi non fruiscono delle attività sociali e possono intervenire alle assemblee senza diritto di voto.

c) Può essere conferito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il titolo di "socio benemerito" a chi, socio o non socio, abbia reso segnalati servizi alla Società o, con opere generose, abbia contribuito all'incremento ed alla prosperità della medesima.

ARTICOLO 6 - Domanda -

Per le persone fisiche, potranno divenire nuovi soci della società coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 45 (quarantacinque) anni.

Chi intende diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, attività svolta;

b) gli elementi indicativi dell'interesse a partecipare agli scopi della società;

c) la dichiarazione di sottoscrivere e versare la quota sociale, l'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo e i contributi di cui al successivo art.8;

d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della Società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti e sarà annotata nel libro dei soci entro i successivi 3 (tre) giorni e comunicata all'interessato a cura dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Obblighi e diritti dei soci

- I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;

- a versare l'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo;

- a versare i contributi previsti dal regolamento in relazione al programma di assistenza prescelto;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza;
- a cooperare al raggiungimento delle finalità sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della Società.

I soci hanno diritto:

- a usufruire delle prestazioni previste dall'art. 4 del presente Statuto sociale nei modi e limiti fissati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere assembleari;
- a partecipare e a votare nelle assemblee;
- a tutto quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 9 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

ARTICOLO 10 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non ha più interesse al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

ARTICOLO 11 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali, delle tasse e dei contributi e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che abbia simulato il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni dalla società;
- d) che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- e) che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 12 - Morte - La morte costituisce causa di scioglimento del rapporto sociale.

ARTICOLO 13 - Rimborso della quota - I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 14 - Patrimonio - Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal

rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci. Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante. Nel novero di questo è da menzionare un capitale di Euro 0,26 (zero Euro e ventisei centesimi) pari a Lit. 500 (cinquecento) ereditato dal Circolo Nazionale di Carpi nell'anno 1876, col vincolo di assegnazione in perpetuo l'interesse annuo nella misura del 5% (cinque per cento) in due uguali premi da consegnarsi a quel fanciullo o fanciulla figli di soci effettivi che abbiano riportato maggiori voti nella promozione di una delle due classi superiori delle scuole elementari di Città, ricorrendo alla sorte in caso di pari merito. Questa rendita storica deve essere integrata con la rendita di bilancio (ove esistente) per renderla adeguata a un valore concreto dei 2 premi. Del patrimonio sociale una parte, stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dell'ente e l'altra sarà impiegata, a cura del Consiglio, in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

Il patrimonio non può essere distribuito tra i soci durante la vita della società e neppure in caso di scioglimento della società.

La Società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari.

ART. 15 - Bilancio - L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione un rendiconto di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri della società; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale della società, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, nonché dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il rendiconto così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 16 - Sono organi della Società:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 17 - Assemblee generali - L'Assemblea generale è costituita da tutti soci.

L'Assemblea Generale è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.

L'assemblea può anche essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, nel caso previsto dall'art. 2406 C.C. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge e del presente Statuto.

ARTICOLO 18 - Convocazione assemblee generali - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della Società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed agli organi di controllo, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata a mano, con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità a distanza, ossia in audiovideo conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante.

ARTICOLO 19 - Costituzione assemblee - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un socio designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 20 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco e non dipendente della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

ARTICOLO 22 - Assemblea ordinaria - All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- deliberare i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su eventuali deleghe al Consiglio di Amministrazione in materia di prestazioni sociali;

- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 23 - Assemblea straordinaria - All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 24 - Consiglio di Amministrazione - La Società è amministrata da più amministratori, che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione, in numero da 3 (tre) a 9 (nove). I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i soci aventi diritto di voto.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili ai sensi di legge.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

ARTICOLO 25 - Adunanze e deliberazioni - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di Controllo, se nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata a mano, con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica) almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal

compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

ARTICOLO 26 - Poteri - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società almeno ogni sei mesi ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.

ARTICOLO 27 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 28 - Organo di controllo - Quando obbligatorio per legge o ritenuto comunque necessario, l'assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile. In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

ARTICOLO 29 - Funzioni - L'Organo di Controllo, se nominato, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Qualora la società di mutuo soccorso abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V - RETRIBUZIONE DELLE CARICHE

ARTICOLO 30 - Le cariche degli amministratori sono gratuite fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della Società.

In considerazione delle funzioni e dei requisiti di professionalità richiesti all'Organo di controllo, l'assemblea che lo nomina delibera sul suo compenso per la durata della carica

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, deve essere devoluto secondo la Legge n. 3818/1886, art. 8 e s.m.i..

TITOLO VII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 32 - Il funzionamento della Società, le norme per l'esplicazione delle prestazioni sociali sono disciplinati da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

In alternanza le norme per le esplicazioni delle prestazioni di ogni tipo possono essere fissate da specifici atti deliberativi dell'Assemblea.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 33 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Modena.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 10.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 34 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge, ossia Legge n. 3818/1886, Codice del Terzo settore, e s.m.i., e Codice Civile.

F.to CANULLI RUGGERO

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.